

I seminario del 16 ottobre a Bologna ha tentato di racchiudere in una giornata, fitta di interventi e di spunti, la tematica e gli attori che in proiezione sempre più governeranno il quadro "ambiente sicurezza e salute", ma anche il quadro economico nell'ambito dei complicati rapporti tra impresa/ magistratura/organismi di vigilanza ambientale/enti di accreditamento e certificazione.

La Tavola rotonda, che ha visto protagonisti in particolare le Agenzie – tramite i singoli interventi e la conclusione da parte del presidente di Assoarpa – ha rappresentato la grande preoccupazione derivata dall'incertezza delle norme di riferimento e dalla diversità applicativa nei territori regionali. In tale sede è stato auspicato che, oltre ai confronti con le parti interessate, vi sia comunque uno sbocco legislativo certo per garantire un panorama di finanziamenti uniformati in campo ambientale.

Un momento del workshop "Certificazioni ambientali: lo scenario delle responsabilità", Bologna, 16 ottobre 2012. Il quadro di stato, ma soprattutto il quadro di tendenza, è inserito in un contesto in cui sempre più le garanzie sostanziali (rispetto normativa tecnica e adozione di best practice a perseguire gli obiettivi di miglioramento) e le garanzie formali (conformità alla legislazione di settore) vengono asseverate dai sistemi di gestione (certificati/registrati, ma non sempre e necessariamente), contesto in cui dobbiamo darci delle regole di comportamento per il riconoscimento reciproco. Parliamo di sistemi di gestione applicati ed espressi come Ambiente, Qualità, Sicurezza, Etica, per i processi e come Etichette ecologiche e LCA per i prodotti.

In termini ancora più espliciti, la certificazione/accreditamento (intesi l'una come attestazione di parte terza relativa a prodotti, processi o servizi, l'altro come attestazione di parte terza relativa alla "competenza a eseguire una valutazione di conformità") stanno assumendo carattere di prevalenza alla luce del quadro di normativa cogente e in itinere a livello di Ue.

Se tali aspetti di reciprocità e riconoscimento devono avere valore assoluto per il mercato – soprattutto internazionale, tramite un sistema di cui è garante l'Ente unico (ex Reg CE 765/2008) di cui ogni Stato membro si è dotato -, quali fondatezze e certezze dell'adozione di un sistema verificabile (e quindi certificabile) da parte terza, sia ISO 9001 o 17025, sia 14001 e/o EMAS, sia 18001, sia SA 8000 possono costituire per una Pubblica amministrazione, preposta agli aspetti autorizzativi e di vigilanza o per la stessa Magistratura? Certo è che in questi anni sempre più la normativa in itinere, e per certi versi ancora in fieri, ha attribuito all'adozione di certificazioni e/o di sistemi di gestione certificabili la possibilità per l'impresa di ottenere agevolazioni burocratiche e, potenzialmente, semplificazioni/ sostituzioni di controlli in ambito di vigilanza o di rilascio autorizzazioni. Con la concreta applicazione del Dlgs 231/2001, che si esprime nel Dlgs 81/2008 per il tema sicurezza e salute sul lavoro e nel Dlgs 121/2011 per il tema ambiente, l'adozione di un sistema di gestione certificato (corredato di alcune specifiche caratteristiche) può costituire, anche nei confronti della Magistratura, un profilo esimente, atto a evitare l'applicazione di reati penali in particolare sull'alta Direzione, sempre che la stessa Direzione dimostri di aver

Norma	o. Quadro normativo nazionale europeo Titolo
Dlgs 17 agosto 1999, n. 334	Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale.
Decreto Interministeriale 11 aprile 2008	Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP).
Dlgs 16 febbraio 2011, n. 15	Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
Regolamento (UE) n. 333 del 31 marzo 2011	Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Dlgs n. 100, 1 giugno 2011	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.
COM(2011) 78 definitivo	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Riesame dello <i>Small Business Act</i> per l'Europa
Regolamento (UE) n/ della Commissione del XXX (2012) XXX Draft	Regolamento (UE) n/ della Commissione del XXX recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
COMMISSION REGULATION (EU) No/ of XXX (2012) XXX Draft	COMMISSION REGULATION (EU) No/ of XXX establishing criteria determining when copper scrap ceases to be waste under Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council.
COMMISSION REGULATION (EU) No/ of XXX (2012) XXX Draft	COMMISSION REGULATION (EU) No/ of XXX establishing criteria determining when recovered paper ceases to be waste under Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council.



fatto tutto il possibile (*ad impossibilia nemo tenetur*) per tenere sotto controllo la sua organizzazione, al fine di evitare comportamenti e azioni lesive per la salute e la sicurezza sul lavoro, nonchè per l'ambiente.

Quindi il tutto va inserito in un quadro in cui il sistema di gestione non è più solo *facilitazione* per l'impresa, ma anche aspetto *esimente* in caso di constatata violazione di norma.

La domanda cui si è tentato di dare risposta il 16 ottobre a Bologna, e che sicuramente dovrà essere riproposta più e più volte, è: per il quadro pubblico dei controlli, come in particolare le Arpa/Appa e Aziende Usl, qual è la reale capacità di entrare nel merito, e fino a che punto tali sistemi di gestione sono veramente tutelanti per l'ambiente, la sicurezza e la salute?

In che modo Accredia e gli organismi di certificazione sono in grado di fornire un valore aggiunto per l'interlocutore d'impresa, che pretende di avere contenuti garantiti da esibire sia all'organismo di controllo (e se del caso ex Dlgs 231/01 anche alla Magistratura), sia sul mercato? Mercato che peraltro è sempre più competitivo anche per questi aspetti. Va ricordato che tramite il GPP, la PA è ancora una volta anche qui interlocutore dell'impresa e spesso condizionante il mercato.

Infine, l'Organismo di valutazione di conformità (quale è da intendersi anche la PA e nella fattispecie lo sono le Agenzie ambientali) come si pone rispetto ai sistemi di gestione e alle certificazioni? La PA anche in questo caso ha un duplice ruolo, sia come *interlocutore* in sede di controllo, sia come *attore* che può adottare i sistemi di gestione, non solo per avere un linguaggio comune, ma soprattutto perchè può configurarsi come necessità, in un contesto di applicazione del Dlgs 231/01 alle proprie attività per gli aspetti assimilabili ad attività economiche o d'impresa.

Questi interrogativi sono stati posti sul tavolo il 16 ottobre e i vari protagonisti si sono espressi. Il tempo è stato poco, ma altre occasioni ci dovranno essere per continuare ad ascoltarci e per ragionare come filiera, nell'interesse comune senza preconcetti, senza ruoli di parte o di partito preso.

## Raffaella Raffaelli

Arpa Emilia-Romagna